



## **DELIBERA n. 41 del 26/09/2024**

**DEL**

### **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ADOZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) DAL 1/01/2025 IN SOSTITUZIONE DELLA TASSA - APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI - AMBITO TARIFFARIO SOVRACOMUNALE."**

L'anno duemilaventiquattro, e questo giorno ventisei del mese di Settembre alle ore 15:36, nella Ccasa del popolo di troghi, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Dei sigg.ri Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:

<b>N.</b>	<b>Nome</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Presenza</b>	<b>Assenza</b>
1	Certosi Giacomo	Sindaco	SI	
2	Ghiandelli Filippo	Consigliere	SI	
3	Meli Silvia	Consigliere	SI	
4	Morandi Federica	Consigliere	SI	
5	Tatini Andrea	Consigliere	SI	
6	Mariotti Alberto	Consigliere	SI	
7	Renzi Emanuele	Consigliere	SI	
8	Trapani Sara	Consigliere	SI	
9	Di Dio Grazia	Consigliere	SI	
10	Guerri Dominga	Consigliere	SI	
11	Mangani Anna	Consigliere	SI	
12	Pezzatini Alessio	Consigliere	SI	
13	Manfroni Dalida	Consigliere	SI	

**RISULTANO:**  
**PRESENTI 13 ASSENTI 0**

**PRESIEDE** l'adunanza il Presidente Del Consiglio Grazia Di Dio.

**PARTECIPA** il Segretario Comunale Dott.ssa Samantha Arcangeli.

Sono nominati **SCRUTATORI** i sigg.ri: Ghiandelli Filippo, Trapani Sara, Mangani Anna.

**IL PRESIDENTE**, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

(.....omissis verbale .....)

### **Visti :**

- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- l'art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza a deliberare;

**Vista** la proposta di deliberazione n. 44 a firma del Responsabile del Settore "Settore Risorse Umane e Tributi" in data 13/08/2024 che si fa propria e ritenuto far propria ogni precisazione in essa contenuta;

**Preso atto** dei pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciato ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Settori interessati;

### **Premesso che:**

- l'art.1, c. 668 della L. n. 147/2013 prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;
- l'art. 1, c. 683, L. n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la L. n. 15/2022 (conversione D.L. n. 228/2021 «Milleproroghe») prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, c. 683, della L. n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 43 della L.R. n. 69/2011 che prevede l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad un gestore unico per ogni ambito territoriale ottimale;

**Visti:**

- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, "Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- il D.Lgs. n. 116/2020, "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)";

**Visto**, in ambito europeo, l'art. 14 (Costi) della Direttiva 2018/851/CE (nuova Direttiva Rifiuti), il quale prevede che "...Secondo il principio - chi inquina paga - i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti...";

**Considerato che**, per attuare il principio comunitario del "Pay-as-you-throw" (paga per ciò che butti), l'ammontare della tariffa deve essere correlata alla quantità e alla qualità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza, in modo che l'utente che produce più rifiuti (e quindi usufruisce di più servizi), soprattutto non differenziati, paghi una tariffa maggiore rispetto all'utente che metta in atto comportamenti più virtuosi;

**Dato atto** che la TARI, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 158/1999, è conforme al principio "chi inquina paga", ma non pienamente al principio "paga per ciò che butti", in quanto l'astrattezza delle presunzioni non consente di differenziare in maniera puntuale l'importo del servizio da parte di ciascun utente in relazione al suo effettivo comportamento;

**Dato atto che:**

- l'assemblea dei Sindaci di ATO Toscana Centro con la deliberazione n. 18/2022 ha stabilito:
  1. "di assumere come obiettivo generale il passaggio al regime di tariffa corrispettiva entro il 2026 di tutti gli ambiti tariffari interessati;
  2. di prendere atto che i Comuni di: Borgo San Lorenzo, Empoli, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Lastra a Signa, Monsummano Terme, Montelupo Fiorentino, Scarperia e San Piero e Vinci hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01.01.2023;
- l'autorità ha successivamente:
  1. preso atto che i Comuni di: Montespertoli, Chiesina Uzzanese, Montale e Pieve a Nievole hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01.01.2024, allargando l'ambito a tariffa corrispettiva dagli iniziali 12 agli attuali 16 comuni
  2. preso atto che i Comuni di: Campi Bisenzio, Carmignano, Quarrata, Rignano sull'Arno, Serravalle Pistoiese, Poggio a Caiano e Buggiano hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva a partire dal 01.01.2025;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/09/2023 con cui viene manifestato l'interesse da parte dell'Amministrazione comunale all'introduzione della Tariffa Corrispettiva a decorrere dal 1° gennaio 2025;

**Considerato che:**

- l'applicazione della Tariffa corrispettiva consente di dare piena attuazione al principio comunitario "chi inquina paga", commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole utenze;
- le esperienze di altre realtà che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, dimostrano che tale intervento incrementa la percentuale di raccolta differenziata e contribuisce alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- il sistema di raccolta attualmente esistente sul territorio consente la rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti nel rispetto delle previsioni del DM 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- per attivare le funzioni di rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti è necessario approvare ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 un regolamento del servizio coerente con il Regolamento della tariffa corrispettiva;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, e pertanto è necessario che l'attuale regime tributario TARI cessi in data 31.12.2024;
- *l'art. 1, c. 668 della L. n. 147/2013 dispone che la Tariffa corrispettiva deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune;*

**Considerato, inoltre, che:**

- in ragione dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni di *Borgo San Lorenzo, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Certaldo, Chiesina Uzzanese, Empoli, Fiesole, Fucecchio, Gambassi Terme, Monsummano Terme, Montale, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pieve a Nievole, Scarperia e San Piero, Vinci e Rignano sull'Arno (unitamente ai comuni che vorranno aderire al medesimo ambito tariffario in data 01.01.2025)* ritengono opportuno costituire un ambito tariffario comune caratterizzato da un unico PEF e dall'adozione dello stesso Regolamento Tariffario;

**Dato atto che**, in conseguenza a tale passaggio, è necessario approvare il nuovo regolamento per la disciplina della Tariffa corrispettiva in ambito sovracomunale così come inviato dall'ATO Toscana Centro con nota registrata al protocollo generale dell'ente in data 20 marzo 2024 al n. 4436/2024;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere del Revisore dell'ente, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Tutto ciò premesso,**

Esaurita la discussione, il Presidente mette in votazione l'atto che riporta il seguente risultato:

- **Consiglieri presenti n. 13**
- **Consiglieri votanti n. 13**
- **Voti favorevoli n. 9**
- **Voti Contrari n. 4 (Guerri, Pezzatini, Mangani, Manfroni)**
- **Astenuti nessuno**

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione della cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2024 e dell'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2025;
3. di approvare, ai fini di quanto al precedente punto, il "*Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva sui rifiuti (TARIC) - ambito tariffario sovracomunale*", **allegato 1** della presente delibera;
4. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Alia Servizi Ambientali SpA in quanto soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
5. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal DPR n. 1199/1971.
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
7. di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento rilasciati ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili dei Settori interessati;

Il Consiglio Comunale delibera altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", con separata votazione espressa per alzata di mano, recante il seguente esito:

- **Consiglieri presenti n. 13**
- **Consiglieri votanti n. 13**
- **Voti favorevoli n. 9**
- **Voti Contrari n. 4 (Guerra, Pezzatini, Mangani, Manfroni)**
- **Astenuti nessuno**

\*\*\*\*\*

**SI DÀ ATTO** che la discussione relativa alla presente deliberazione è riportata integralmente ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**All. Verbale discussione\_ delibera n. 41**).

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio  
Grazia Di Dio  
*(Firmato Digitalmente)*

Il Segretario Comunale  
Samantha Arcangeli / Arubapec S.p.a.  
*(Firmato Digitalmente)*

---